



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 27/2026

OGGETTO: BOZZA NUOVO PRINCIPIO CONTABILE PICCOLE E MICRO IMPRESE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato, il 7 agosto 2026, la bozza di un nuovo **principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese**, sottoposta a consultazione fino al 28 febbraio 2027. Il documento raggruppa in un testo organico le disposizioni finora frammentate nei singoli principi contabili nazionali, semplificandone lettura e applicazione.

Con riferimento all'ambito di applicazione, il principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa per le **piccole imprese** che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'**art. 2435-bis c.c.** e per le **micro imprese** di cui all'**art. 2435-ter c.c.**. Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (come definiti dall'art. 2 della direttiva 2013/34/UE), che ai sensi dell'**art. 2435-ter, comma 5, c.c.** non possono avvalersi delle semplificazioni previste per le micro imprese, pur rientrando nei relativi limiti dimensionali.

Quanto al contenuto, il nuovo principio disciplina le sole fattispecie considerate frequenti per le piccole e micro imprese, riproducendo in larga parte le disposizioni già previste dai principi contabili nazionali e dal codice civile. L'aspetto di maggior rilievo è l'introduzione, in casi specifici, di **nuove semplificazioni** (riepilogate nell'allegato B alla bozza), applicabili laddove producano risultati sostanzialmente equivalenti a quelli ordinari, nel rispetto dei postulati di bilancio definiti dall'**OIC 11**. Le fattispecie considerate poco frequenti (allegato A) non sono invece disciplinate espressamente: ove si presentino, restano applicabili, per rinvio, i pertinenti principi contabili nazionali.

L'applicazione del principio avrà carattere **facoltativo** e sarà improntata alla massima flessibilità: l'impresa potrà adottarlo integralmente oppure avvalersi solo di alcune semplificazioni, applicando per le restanti voci i trattamenti ordinari. Le scelte compiute dovranno essere mantenute costanti nel tempo e indicate in **Nota integrativa**.

Il principio è attualmente in fase di consultazione pubblica e potrebbe subire modifiche rilevanti; non è quindi possibile, allo stato, formulare previsioni sulla pubblicazione definitiva né sulla data di entrata in vigore. La bozza reca un'indicazione generica di decorrenza, dalla quale emerge l'intenzione dello standard setter di consentire l'**applicazione anticipata** ai bilanci relativi all'esercizio precedente a quello di entrata in vigore.

Distinti saluti.

Padova, 01/09/2026

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA